

N. 2373

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

—————

Rappresentanza nel consiglio di amministrazione
dei lavoratori dipendenti delle banche popolari

—————

ONOREVOLI SENATORI. — L'affermazione del modello della banca popolare per l'esercizio del credito in forma cooperativa ha comportato nel tempo la crescita dimensionale di un numero non esiguo di banche popolari, a conferma della capacità dell'impresa cooperativa di competere ad armi pari con la grande impresa capitalistica.

Caratterizzate dalla diffusione del loro capitale e dalla indifferenza dell'ammontare dei possessi azionari, per legge limitati comunque alla percentuale massima dello 0,50 per cento del capitale sociale, rispetto all'esercizio dei diritti amministrativi inerenti ad ogni partecipazione, alla quale spetta sempre e solo un voto, esse non sono suscettibili di governo diverso da quello che risulta da una libera formazione di volontà del corpo sociale in assemblea.

Nel momento in cui proposte provenienti da svariati settori mirano a razionalizzare i rapporti tra gli organi delle società di capitali, con l'introduzione di correttivi diretti essenzialmente alla «tutela delle minoranze» secondo un'esigenza da tempo avvertita rispetto alle società lucrative, nelle quali opera la regola di funzionamento ispirata alla proporzionalità tra potere e rischio, si manifesta l'urgenza di provvedere con disposizioni speciali per le banche popolari, la cui struttura mal si presta alla applicazione di istituti che — come la raccolta delle deleghe e la formazione di associazioni di piccoli azionisti — presuppongono una distribuzione dei poteri in funzione della quantità di risparmio investito dal soggetto in una intrapresa.

Per agevolare la formazione spontanea del consenso nelle assemblee, in piena adesione al principio democratico che assicura un voto al socio, «qualunque sia il numero delle azioni possedute» (articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), occorre rimuovere possibili cause di pregiudizio risalenti ad aggregazioni, non sempre spontanee e disinteressate, che con una certa frequenza si verificano nel corpo sociale anche ad iniziativa dei dipendenti soci delle società.

Il disegno di legge mira ad eliminare tali distorsioni, operando in duplice senso. Da un lato l'articolo 2 priva il socio dipendente del diritto di voto nella assemblea ordinaria, quando si tratti di deliberare sulle nomine alle cariche sociali. Con ciò la disposizione pone una presunzione assoluta di esistenza di un conflitto di interesse tra socio e società, eliminabile non con astensione volontaria bensì, in radice, limitando il potere gestorio del socio dipendente, nella convinzione della necessità di separatezza, per la vitalità dell'impresa, degli interessi che fanno capo a lavoro e capitale.

A correttivo del divieto di voto, si riconosce però nel comma 2 dello stesso articolo una rappresentanza permanente dei dipendenti nel consiglio di amministrazione. Essi, infatti, sono legittimati a designare un candidato di propria fiducia, in possesso dei requisiti legali e statutari per rivestire le funzioni di amministratore e non legato alla società da rapporto di lavoro, di prestazione d'opera e simili. Pertanto un posto di amministratore è riservato ai dipendenti, che esprimono la volontà in apposita riunione. Il candidato sarà votato dall'assemblea ordinaria, unitamente agli altri amministratori.

L'articolo 1 si propone di ovviare alla prassi della concertazione del voto, finora ammessa dall'articolo 20 del testo unico.

A tale scopo si elimina il riferimento attualmente presente in questo articolo alle banche cooperative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «anche cooperativa» sono soppresse.

Art. 2.

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: «I soci dipendenti non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti le cariche sociali».

2. All'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Un numero di componenti pari al 15 per cento del totale dei membri che compongono l'organo amministrativo è nominato dalla assemblea su designazione dei soci dipendenti espressa in apposita riunione degli stessi. La persona designata deve possedere i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per gli amministratori e non risultare vincolata alla società di rapporto di lavoro o di prestazione d'opera».

